



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA**

### **Consiglio Ordine Ingegneri 2021-2025**

#### **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DOVUTE DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 13 dicembre 2022**

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio dell'Ordine, con delibera del 13 dicembre 2022, nell'ottica di una sempre maggiore equità nei confronti degli iscritti e per non penalizzare la stragrande maggioranza dei colleghi che puntualmente adempiono al versamento delle quote di iscrizione all'albo di iscrizione all'Albo, ha deliberato una serie di misure per favorire il rientro delle situazioni di morosità delle quote di iscrizione all'albo,

Vista la L. 24 giugno 1923 n.1395;

Visto il R. D.23 ottobre 1925 n. 2537;

Vista la Legge 25 aprile 1938 n. 897;

Visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;

Visto il Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6;

Visto il Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948;

Vista la L.3 agosto 1949 n.536;

Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.P.R.5 giugno 2001 n. 328;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;

Visto il D.L. 26 marzo 2013 n. 33;

Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34

Visto il Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri nel testo approvato dal CNI nella seduta del 23/03/2022

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DOVUTE DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO PAGAMENTO

### **1. Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione delle quote annuali di iscrizione all'albo da parte degli Iscritti, nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

Costituisce obbligo di ciascun iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, provvedere al pagamento della quota annua di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata da quest'ultimo.

### **2. Funzione della quota di iscrizione all'albo**

Le quote di iscrizione all'albo costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

### **3. Obbligatorietà**

La quota dovuta dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatoria ai sensi del RD 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La quota è annuale ed è dovuta per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione essa è dovuta per l'intero anno. La quota è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della quota permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Il mancato pagamento della quota annuale o il suo adempimento tardivo, costituiscono illeciti di rilievo deontologico.

### **4. Determinazione della quota**

La determinazione della misura della quota a carico dell'iscritto avviene ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di iscritti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, una quota di ammontare diverso.

### **5. Comunicazione della quota annuale**

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle relative modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo email ovvero a mezzo PEC nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine con valore di ulteriore notifica.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

## **6. Modalità di pagamento**

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota annuale secondo i termini comunicati con la notifica di cui all'art. 5 che precede e con il Sistema PagoPA.

## **7. Cancellazione dall'Ordine**

La cancellazione su istanza dell'iscritto, inviata a mezzo PEC o raccomandata A.R. o brevi manu, potrà avvenire soltanto previa presentazione dell'apposita domanda che sarà accolta con delibera del Consiglio dell'Ordine dopo riscontro della regolarità contributiva e previo pagamento di quanto dovuto per quote di iscrizione all'albo, interessi, sanzioni e spese.

La quota di iscrizione non è dovuta se la cancellazione avviene entro la data di scadenza del pagamento prevista per l'anno in corso.

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Ordine Provinciale ad un altro è operativa dalla data della delibera ed il pagamento della quota deve avvenire in favore dell'Ordine di provenienza.

Non è possibile procedere con la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote di iscrizione all'albo pregresse. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso. Nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione dell'avvenuto decesso da parte degli eredi le quote di iscrizione all'albo maturate dalla data del decesso medesimo e quelle per gli anni successivi non costituiranno credito e diventeranno inesigibili.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della intervenuta dichiarazione.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario dà luogo a giudizio disciplinare ai sensi del vigente Codice Deontologico.

## **8. Reiscrizione all'Ordine**

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento delle quote pregresse con le stesse modalità previste per le prime nuove iscrizioni.

## **9. Sospensione dall'Ordine**

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

## **10. Programma riscossione quote di iscrizione all'albo annuali**

Al fine di garantire gli obiettivi di programma approvati dall'Assemblea degli iscritti in sede di deliberazione del bilancio preventivo, la riscossione delle quote di iscrizione all'albo annuali avverrà secondo il programma di seguito esposto. Esso comunque ha carattere indicativo e non vincolante per l'Ordine.

Mese di Gennaio - La segreteria dell'Ordine provvede ad aggiornare l'elenco degli iscritti.

Mese di Febbraio - La Segreteria comunica agli iscritti, tramite PEC o posta ordinaria, tempi e modalità per provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

Mese di Marzo - Periodo a disposizione degli iscritti, per provvedere al versamento della quota annuale di iscrizione.

Mese di Aprile – Gli uffici di Segreteria verificano i pagamenti insoluti. A seguito di detta verifica, in caso di omesso versamento delle quote di iscrizione all'albo, l'Ordine invia l'intimazione formale di assolvimento dell'obbligo di pagamento, entro un termine perentorio, secondo le modalità indicate all'articolo 5), infliggendo nei confronti dell'iscritto moroso una sanzione pari ad € 10,00 sulla quota dell'anno in corso.

Nel medesimo periodo, il Tesoriere sottopone una relazione scritta al Consiglio con la quale comunica quali siano i colleghi inadempienti rispetto al versamento delle quote di iscrizione all'albo e, ove ne sia a conoscenza, gli eventuali motivi di esenzione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio dell'Ordine, trasmette al Consiglio di Disciplina i nominativi dei colleghi in mora con il versamento di almeno 3 quote di iscrizione all'albo annuali, assumendo le determinazioni ritenute opportune.

## **11. Scadenza del versamento**

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale, da corrispondere in un'unica soluzione è il 31 marzo di ciascun anno; se la scadenza coincide con il sabato o il festivo va prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Il Consiglio può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti, con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

## **12. Iscritti che non adempiono al versamento entro la scadenza prevista al punto 11**

Gli iscritti che non hanno pagato il contributo entro la data di scadenza prevista al punto 11) sono tenuti al versamento di un importo aggiuntivo a titolo di sanzione.

Pertanto gli uffici di segreteria, una volta intervenuta la scadenza prevista per il pagamento della quota annuale per ciascun anno solare, per come indicata al punto 11, procede nei giorni successivi a partire dal 1 aprile di ogni anno solare, salvo eventuali modifiche della data di scadenza appositamente deliberate) a trasmettere all'iscritto un avviso di pagamento richiedendo la regolarizzazione comprensiva della sanzione pari ad € 10,00.

In caso di mancato pagamento successivamente al primo sollecito comprensivo della sanzione, l'Ordine procederà nel mese di gennaio dell'anno seguente e via via per quelli a seguire, ove necessario in caso di persistente inadempimento, ad infliggere l'ulteriore sanzione pari ad € 10,00 per ogni anno trascorso.

La formale richiesta del pagamento della quota annuale tramite bollettino PAGOPA viene trasmessa nel mese di febbraio e comprenderà, quindi, oltre alla quota per l'anno solare in corso, anche l'importo afferente la/e precedente/i quota/e non pagata/e in uno alle sanzioni maturate per l'/gli anno/i di riferimento, oltre all'ulteriore importo di € 10,00 a titolo di sanzione aggiuntiva per il mancato pagamento della/e quota/e afferente/i la/e annualità precedente/i per ciascun anno successivo alla/e scadenza/e originaria/e.

### **13. Inadempimento n. 3 quote di iscrizione all'albo – Deferimento al Consiglio di Disciplina e recupero coattivo**

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote di iscrizione all'albo da parte di tutti gli iscritti.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Tesoriere, espletate le formalità previste, redige l'elenco completo degli iscritti morosi che non abbiano versato fino a n. 3 quote di iscrizione all'albo, da sottoporre in forma scritta al Consiglio nel corso della prima seduta utile.

Successivamente, il Presidente, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, provvede a comunicare al Presidente del Consiglio di Disciplina i nominativi degli eventuali iscritti morosi affinché provveda ai sensi dell'art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale avvierà il procedimento nei tempi e modalità previsti dalla L. 241/90 per essere concluso, di norma, entro trenta giorni dalla data di deferimento del procedimento al Consiglio stesso.

La relativa sanzione della sospensione si considera inflitta a tempo indeterminato e cessa al momento del pagamento integrale da parte dell'iscritto.

In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine, solo per gravi e giustificate ragioni dimostrate dall'iscritto, potrà disporre il posticipo, con delibera motivata, della denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina di cui al presente articolo.

Successivamente alla delibera di sospensione dall'albo dell'iscritto da parte del Consiglio di Disciplina, l'Ordine potrà conferire apposito mandato ai propri legali di fiducia affinché procedano al recupero coattivo. A mezzo della diffida i legali intimeranno il pagamento delle quote di iscrizione all'albo non versate maggiorate degli ulteriori importi a titolo di sanzioni, nonché il versamento dell'importo di € 100,00 a titolo di spese di recupero credito.

### **14. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina**

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvia il procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto e all'esito ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché quest'ultimo ne prenda nota ai fini della tenuta dell'albo.

Laddove, a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare, l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di Disciplina inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

Laddove il pagamento intervenga successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa verifica da parte del Tesoriere dell'integrale pagamento di quanto dovuto, comunica al Presidente del Consiglio di Disciplina l'integrale assolvimento dell'Obbligo da parte dell'iscritto moroso, affinché sia revocato il provvedimento emanato dal Collegio di Disciplina.

Per situazioni gravi e motivate è facoltà dell'iscritto, anche se sospeso, chiedere di poter rateizzare il debito pregresso fino a un limite massimo di 10 rate mensili; tale richiesta viene formulata all'Ordine che può accoglierla, sentito il Tesoriere, se è conforme alla delibera vigente. La sospensione verrà revocata, con delibera del Consiglio, soltanto dopo la regolarizzazione dell'intero importo dovuto.

#### **15. Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento – Iscritti morosi sospesi**

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale.

Questa potrà essere revocata unicamente dal Consiglio dell'Ordine a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Con riferimento agli iscritti morosi sospesi, decorso un quinquennio dalla intervenuta pronuncia di sospensione a tempo indeterminato, il Consiglio dell'Ordine con lettera raccomandata o con PEC, invita gli stessi a manifestare entro 10 gg la propria scelta tra chiedere la cancellazione all'albo previo pagamento dello scaduto o rimanere iscritto saldando tutto il dovuto.

Nel caso di silenzio il Consiglio può procedere alla cancellazione dell'iscritto, sulla scorta di valutazioni da effettuarsi sul singolo iscritto (ad. es. irreperibilità assoluta o mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al proprio ordine etc.) o, in ogni caso, sulla scorta di ragioni di opportunità che verranno valutate ad hoc dal Consiglio medesimo anche in ordine alle particolari esigenze che caratterizzano lo stesso e le finalità che quest'ultimo persegue.

Successivamente alla delibera di cancellazione dall'albo dell'iscritto, l'Ordine potrà conferire apposito mandato ai propri legali di fiducia affinché procedano al recupero coattivo.

#### **16. Inesigibilità**

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti-economicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, con riferimento alle ipotesi di decesso o reiterata irreperibilità, può procedere alla cancellazione dell'iscritto dall'Albo, mentre, nel caso in cui ravvisi una ipotesi di inesigibilità

per anti-economicità dell'azione di recupero ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina per gli opportuni provvedimenti di sospensione o di cancellazione.

### **17. Iscritti non in regola con i pagamenti**

Ai fini del presente articolo si intende non in regola con pagamenti l'iscritto che non abbia versato la quota di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno corrente (la cui scadenza è del 31/03 di ciascun anno).

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi. In particolare a titolo di esempio esplicativo ma non esaustivo, agli iscritti morosi non verranno più erogati i seguenti servizi:

1. Rilascio Pec in convenzione;
2. Rilascio Firma Digitale in convenzione;
3. Consulenza Inarcassa;
4. Adesione a convenzioni stipulate dall'Ordine qualora per accedervi sia prevista la certificazione da parte dell'Ordine stesso;
5. Consultazione biblioteca e banche dati informatiche;
6. Inserimento negli elenchi dell'Ordine per il sorteggio terne o richieste nominativi a qualsiasi titolo.
7. Rilascio certificato di iscrizione all'albo, attestazioni, copie conformi.
8. Ritiro parcella vidimata.
9. Rilascio duplicato timbro.
10. Trasferimento presso altro ordine.
11. Assunzione di funzioni di relatore in corsi e convegni organizzati dall'Ordine e dalla Fondazione.
12. Consulenze legali varie
13. Rilascio crediti formativi

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote di iscrizione all'albo non sarà consentita la partecipazione ad eventi di Formazione erogati dall'Ordine.

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote di iscrizione all'albo non verranno rilasciati premi da parte dell'Ordine.

Inoltre agli iscritti non in regola con il versamento delle quote di iscrizione all'albo non è consentita la partecipazione alle Commissioni o ai tavoli tematici dell'Ordine.

### **18. Norme transitorie**

Per quanto concerne gli iscritti morosi da più annualità (almeno tre quote) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dell'Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC o raccomandata A.R., direttamente o

per il tramite dei propri legali di fiducia. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento da effettuarsi entro giorni 15 dalla data di consegna.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che l'iscritto abbia provveduto al pagamento, l'Ordine richiederà al Presidente del Consiglio di Disciplina di avviare le procedure di sospensione a tempo indeterminato.

Successivamente alla delibera di sospensione dall'albo dell'iscritto da parte del Consiglio di Disciplina, l'Ordine potrà conferire apposito mandato ai propri legali di fiducia affinché procedano al recupero coattivo. A mezzo della diffida i legali intimeranno il pagamento delle quote di iscrizione all'albo non versate maggiorate degli ulteriori importi a titolo di sanzioni, nonché il versamento dell'importo di € 100,00 a titolo di spese di recupero credito.

Con riferimento agli iscritti già sospesi alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio dell'Ordine può procedere con le sopradette modalità per il recupero coattivo delle quote di iscrizione applicando all'iscritto le maggiorazioni di cui al comma che precede.

### **19. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio. Del presente regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.

I provvedimenti precedentemente adottati in materia di riscossione delle quote di iscrizione all'albo associative o incompatibili col presente regolamento devono intendersi abrogati.